



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE SOCIO CULTURALE

AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE IDONEO ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE - PROGETTO "IL VERDE POTENZIALE"

PERIODO 2022 – 2025 (PROROGABILE PER ULTERIORI DUE ANNI)

PREMESSO che:

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati. Ai sensi dell'art. 1 comma 5, questi soggetti partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi. L'art. 5, comma 2, prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità;
- il DPCM del 30 marzo 2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328*" prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni e loro forme associative possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui il/i soggetto/i del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- la L.R. Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*" all'art. 20 promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al Terzo Settore, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;
- la DGR 25 febbraio 2011 – n. IX/1353 "*Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità*" detta linee di indirizzo al fine di rendere uniformi sul territorio regionale forme

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

- di collaborazione tra aziende sanitarie e enti locali con i soggetti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona, anche al fine di concretizzare forme di sperimentazione di sussidiarietà circolare, caratterizzate dalla partecipazione attiva dei diversi ruoli della Pubblica Amministrazione, dei soggetti non profit e dei soggetti profit. A riguardo assume particolare significato la co-progettazione, che ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e condivise dall'ente pubblico, da realizzare in termini di partnership tra quest'ultimo e i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica. Il soggetto del Terzo Settore che si trovi ad essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;
- il Decreto Direzione Generale n. 12884 del 28 dicembre 2011 "*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*" detta indicazioni operative per lo svolgimento delle procedure di co-progettazione;
 - le "*Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali*" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - il Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n. 117, laddove si afferma che le amministrazioni pubbliche (...) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;
 - il DM n. 72 del 31 marzo 2021 recante "*Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)*" in cui si prende atto della Sentenza 131 della Corte costituzionale e delle modifiche introdotte dal Codice degli Appalti, fornisce un quadro di riferimento procedimentale uniforme, relativamente a coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento, garantendo comunque l'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti pubblici e individuando la coprogettazione come una metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli enti del Terzo Settore, non più limitato solo ad interventi innovativi e sperimentali;
 - gli artt. 11 e 12 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consentono la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali, all'interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica. L'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;

CONSIDERATO che il Comune di Fagnano Olona (di seguito "Comune") con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21.02.2022 ha deciso di avviare una procedura di coprogettazione attraverso la selezione di soggetti del Terzo Settore per la gestione di interventi di prevenzione rivolti alla fascia adolescenziale e ai giovani nella prosecuzione del Progetto "Il Verde Potenziale" garantendo un percorso di crescita alla collaborazione, dove lo stile educativo

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

sul quale si basa la creazione di un legame tra educatori e ragazzi è lo stesso che deve guidare la collaborazione e gli interessi tra enti pubblici e enti del Terzo Settore;

Tutto ciò premesso

IL COMUNE DI FAGNANO OLONA

INDICE UNA ISTRUTTORIA PUBBLICA

rivolta ai soggetti del Terzo Settore che manifestino il proprio interesse a partecipare ad un processo di **co-progettazione e gestione** delle attività di prevenzione al disagio giovanile - progetto “Il Verde Potenziale” rivolto alla fascia adolescenziale e ai giovani di Fagnano Olona basate sull’ascolto, sulla fiducia, sul dialogo e sulla presenza costante.

Le finalità, i contenuti, i destinatari, le caratteristiche e le risorse finanziarie messe a disposizione e tutto quanto inerente al servizio è illustrato nell’allegata “Scheda Tecnica Progettuale” (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente bando.

Trattandosi di istruttoria pubblica svolta nel rispetto di quanto previsto al titolo VII del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), finalizzata alla selezione di ente di Terzo settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico- professionale, con il quale formalizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di servizi di interesse generale, come precisato nelle Linee Guida approvate con il DM n. 72 del 31 marzo 2021, non si applicano le norme del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016) bensì le disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla L. 241/1990 e ss.mm. oltre che quelle specifiche del Codice del Terzo settore. Le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici si applicano unicamente se espressamente richiamate nel presente bando.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione ha per oggetto la gestione delle attività rivolte a ragazzi/ragazze e giovani residenti nel comune di Fagnano Olona da realizzare in partnership tra il Comune ed il soggetto del Terzo Settore a questo scopo individuato, con la messa in comune di risorse o con la suddivisione delle stesse in presenza di un terzo finanziatore, nel caso di partecipazione a bandi di finanziamento.

In particolare la co-progettazione dovrà uniformarsi alle Linee Guida di cui al DM n. 72 del 31.03.2021 e dovrà tenere in considerazione i contenuti descritti nella “Scheda Tecnica Progettuale”, allegata e parte integrante del presente avviso, e a partire da questa presentare una proposta progettuale.

Il Comune ed il soggetto individuato stipuleranno un Accordo di collaborazione (di seguito “Accordo”) della durata di 3 anni, con decorrenza dal 01 maggio 2022 e fino al 30 aprile 2025. Il

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'Accordo per un periodo di altri due anni, e comunque fino all'espletamento di una nuova procedura.

ART. 2 – MODALITA' DI SELEZIONE

La procedura selettiva si svolgerà in tre fasi distinte:

Fase A: pubblicazione dell'avviso e selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione e successiva cogestione del servizio. La selezione avviene con evidenza pubblica nel rispetto delle norme di legge richiamate in premessa e dei criteri di valutazione successivamente esplicitati. Sarà individuato quale partner il soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto.

Scadenza presentazione proposte 26 aprile 2022

Fase B: svolgimento delle sessioni di co-progettazione da parte del "Tavolo di co-progettazione" di cui al successivo articolo, costituito dai referenti del soggetto selezionato e dai referenti del Comune.

L'istruttoria parte dalla definizione congiunta del progetto finale da implementare, che è l'esito del confronto tra ente pubblico e partner a partire dal progetto di massima presentato da quest'ultimo.

Si tratta di un'attività di discussione critica, volta alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune ed alla definizione degli aspetti esecutivi, in riferimento ai seguenti punti:

- 1) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e dei risultati attesi;
- 2) definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentali e migliorative della qualità dell'intervento del servizio;
- 3) definizione di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;
- 4) definizione di protocollo operativo/organizzativo tra il Comune e il partner progettuale e modalità di integrazione con altri servizi comunali;
- 5) individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie;
- 6) strumenti e modalità di valutazione dell'impatto sociale generato dal servizio.

Definizione del progetto finale entro il 30 maggio 2022

Fase C: stipula dell'Accordo tra Comune e il soggetto selezionato, in cui si formalizzeranno i contenuti della partnership di coprogettazione e si darà avvio al servizio.

La sottoscrizione avverrà a seguito dell'adozione del provvedimento con cui si procederà all'individuazione definitiva del soggetto partner, all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di Accordo.

Nell'Accordo saranno previsti, fra l'altro:

- l'oggetto e la durata;
- il progetto esecutivo definitivo, compreso il crono programma, le modalità di direzione,

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

- gestione, organizzazione e revisione eventuale del progetto medesimo;
- gli impegni del soggetto del Terzo Settore e gli impegni dell'ente;
 - le modalità di erogazione del contributo;
 - le cause di risoluzione dell'Accordo.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipulazione dell'Accordo sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto dovute per legge. Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula del suddetto Accordo.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce della necessità di riadattare le azioni progettuali. Nel caso in cui emergesse la necessità di servizi o attività aggiuntive, il Comune si riserva la possibilità di un ulteriore stanziamento di risorse;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

ART. 3 - TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

Il tavolo di coprogettazione, organismo di governo e coordinamento, una volta conclusa la fase B) verrà convocato con cadenza almeno semestrale per tutta la durata dell'Accordo, con il compito di valutare in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e di intervenire per modificare o integrare le azioni previste dal progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso.

E' costituito dai referenti del soggetto partner e dai referenti del Comune.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALL' ISTRUTTORIA PUBBLICA

Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con il Comune per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore";
- art. 1 comma 5, L. 328/2000;
- art. 2 D.P.C.M. 30.03.2001.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI GENERALI

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

Al fine di potere instaurare un rapporto di co-progettazione in qualità di partner il Comune, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:

1. requisiti generali: assenza di ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000, nell'Allegato2;

2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di co-progettazione:

- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;
- per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

3. requisiti di capacità economico-finanziaria: possesso di un valore della produzione pari almeno a euro € **100.000** nel triennio 2019-2021; in caso di ATI si considera la somma del valore della produzione di tutti i partecipanti all'associazione di impresa.

a. per imprese singole, consorzio di cooperative, consorzi stabili:

l'impresa singola, il consorzio di cooperative, il consorzio stabile deve essere in possesso di un volume d'affari globale almeno pari a € **100.000** con riferimento al triennio 2019/2021.

Per determinare il fatturato del consorzio stabile si fa riferimento a quello aggregato (fatturato specifico del consorzio a cui si aggiunge quello delle rispettive cooperative socie).

b. per A.T.I. o Consorzi di imprese:

l'ATI o il Consorzio di imprese deve essere in possesso cumulativamente di un volume d'affari almeno pari a € **100.000** con riferimento al triennio 2019/2021.

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

In caso di ATI si richiede che la capogruppo possieda il requisito in questione in misura pari almeno a € 50.000 per il triennio di riferimento.

REQUISITI SPECIALI

Requisiti di capacità tecnico professionale:

Esperienza nella gestione di attività educative e di prevenzione a favore della fascia preadolescenziale per almeno tre anni continuativi, nel periodo 2019-2021, e per almeno due Pubbliche Amministrazioni, con buon esito certificato.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa il requisito è dato dal complesso dei requisiti posseduti dai soggetti facenti parte del R.T.I.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla selezione di co-progettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

In caso di consorzio, il consorzio deve indicare le consorziate esecutrici.

Non è ammesso l'avvalimento in quanto non compatibile con la natura della co-progettazione.

ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE

Le risorse complessive messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale per la co-progettazione, l'organizzazione e la gestione delle attività sono pari a € **42.857,14 (oltre IVA 5%)** per il triennio di co-progettazione. Al termine e previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della co-progettazione la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di due anni.

Il budget complessivo sarà finanziato con le seguenti risorse:

- a) messe a disposizione dal Comune, per un importo massimo di € 45.000 (IVA compresa) per il triennio di co-progettazione. Tali risorse rappresentano il contributo che l'ente mette a disposizione quale importo massimo erogabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di co-progettazione.
- b) messe a disposizione dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto (attrezzature, arredi, beni strumentali, risorse umane), per una quota minima per il triennio pari al 5% del contributo messo a disposizione dal Comune (€ 2.250,00);
- c) il Comune metterà a disposizione alcuni locali di proprietà comunale per lo svolgimento di alcune attività, soprattutto nei periodi in cui le condizioni metereologiche non permettono le attività all'aperto. Saranno a carico del partner gli oneri di manutenzione ordinaria. Il Comune provvederà a disciplinare l'uso della sede operativa nell'Accordo.

In particolare, l'importo di cui alla lettera a) assume natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite nell'Accordo — solo a titolo di contributo al soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati previsti nell'Accordo, a seguito di puntuale rendicontazione dell'attività svolta. A consuntivo, quindi, l'importo di cui alla lettera b) potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico- finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste nell'Accordo), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento del Comune e quello del soggetto co-progettante, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, che deve restare invariata.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire la propria domanda, **entro le ore 13:00 del giorno 26 aprile 2022** - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it, in conformità agli ALLEGATI del presente avviso, firmata anche digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato.

In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le ditte componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

A PENA DI ESCLUSIONE la domanda dovrà contenere:

- A. "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere la documentazione indicata al successivo punto A;
- B. "BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE", che dovrà contenere il progetto del concorrente;
- C. "BUSTA C - PIANO ECONOMICO", che dovrà contenere il piano economico del concorrente

A) BUSTA A - Documentazione amministrativa

Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da modello allegato (Allegato 2) compilata in ogni sua parte.

La domanda deve essere sottoscritta anche digitalmente, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante del soggetto e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (solo nel caso di firma autografa);
- da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

B) BUSTA B - Proposta progettuale

La proposta, redatta in lingua italiana, deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa ed aderente valutazione.

La proposta progettuale (redatta per un massimo di 6 pagine fronte retro in formato A4 carattere 12 interlinea singola) dovrà essere firmata, anche digitalmente, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

Il concorrente deve articolare la proposta progettuale seguendo lo schema dei criteri indicati all'art 9.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, la proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

C) BUSTA C - Piano economico (da nessuna parte si chiede di firmare... quindi non può essere motivo di esclusione)

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico compilando lo specifico modello allegato al presente avviso (Allegato 3 – Modello Economico) contenente i dettagli della composizione dei costi della coprogettazione ed evidenziando le quote di cofinanziamento ovvero le risorse aggiuntive a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione/esecuzione del progetto (attrezzature, arredi, beni strumentali, risorse umane).

Dovranno in particolare essere dettagliati gli interventi, le modalità e i tempi di impiego delle risorse messe a disposizione dal partner.

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Nel caso di domanda presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito il piano deve essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la domanda di partecipazione di cui al punto A):

- non sia stata presentata;
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facentiparte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la proposta progettuale di cui al punto B):

- non sia stata presentata;
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che il piano economico di cui al punto C):

- non sia stato presentato;
- non sia compilato in ogni sua parte;
- non sia firmato da tutti i legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale e del piano economico sarà articolata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Progetto	90
Piano economico	10

IL PROGETTO

Il Punteggio massimo è di 90/100 così suddiviso

Campi di valutazione	Punteggio massimo
Congruità, coerenza e qualità del progetto tecnico-organizzativo: analisi di contesto in cui si inseriscono gli interventi progettati, obiettivi che si intendono raggiungere, azioni, risorse, modalità operative-gestionali, monitoraggio risultati attesi, coinvolgimento e costante relazione con i soggetti del territorio (istituzioni scolastiche, servizi socio-sanitari territoriali, famiglie, altri servizi territoriali)	20
Partecipazione in forma aggregata con altri Soggetti del Terzo Settore	15
Organizzazione delle attività previste nel progetto (coordinamento, numero educatori, rapporto numerico educatori/ragazzi, monte ore del personale che sarà coinvolto nel progetto, strategie per garantire efficacemente la continuità del personale e le sostituzioni, previste ed impreviste)	10
Qualificazione del personale che sarà utilizzato per la realizzazione del progetto: titoli di studio, percorsi formativi e di aggiornamento specifici sulle tematiche adolescenziali, esperienza maturata in servizi analoghi	10

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

Esperienze di lavoro diretto con bambini e ragazzi della stessa fascia di età oggetto del progetto, realizzate nell'ultimo triennio, rapporti di collaborazione sviluppati con la rete dei servizi (sociali, sanitari, scolastici) esistenti sul territorio	10
Valutazione di impatto sociale, che tale progetto avrà sul territorio di riferimento e alla specifica tipologia d'utenza	5
Conoscenza del territorio, in termini di opportunità, servizi, occasioni utili all'attivazione di azioni educative relative ai singoli progetti individualizzati	5
<p>Efficacia ed efficienza del piano economico ed amministrativo e della sostenibilità del progetto. La valutazione avverrà in particolare con riferimento a:</p> <p>a) alle risorse proprie o di terzi attivate dall'ETS a sostegno del progetto (risorse monetarie e non monetaria, es. immobili, strumentali, volontari, logistiche, ecc...);</p> <p>b) alla proposta di costi inferiori rispetto al budget di progetto</p>	10
Elementi migliorativi della proposta, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale a sostegno dei ragazzi beneficiari degli interventi	5
Totale	90

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato in data che verrà comunicata in seguito.

La Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati. Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati.

Stante la centralità della qualità del progetto, per il buon funzionamento dei servizi innovativi previsti dal presente avviso non si procederà alla valutazione del piano economico per progetti che abbiano conseguito un punteggio **inferiore ai 65 punti**.

IL PIANO ECONOMICO

Il Piano economico deve essere presentato sul modello predisposto e allegato al presente avviso. Sarà effettuata una prima valutazione del piano economico che non comporterà un punteggio specifico ma un giudizio di ammissibilità del piano in relazione ai seguenti criteri:

- completezza del piano economico dettaglio e disaggregazione delle principali voci di costo che consentano piena chiarezza e trasparenza dei principali elementi che compongono il budget;
- coerenza tra le previsioni di costo e le attività previste dal progetto;

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

- coerenza dei costi presentati con i prezzi di mercato e con i contratti collettivi di settore per quanto attiene ai costi del personale.

Nel caso in cui alcuni dei suddetti elementi non fossero sufficientemente chiari la Commissione potrà chiedere ulteriori chiarimenti oppure disporre la non ammissibilità del piano economico previa estensione di dettagliata motivazione che evidenzia l'incoerenza del piano rispetto ai suddetti criteri.

Superata la fase di ammissione, la valutazione del piano economico sarà effettuata sulla base del valore delle risorse proprie offerte e impiegate dal partner per la realizzazione degli interventi della coprogettazione (valore minimo 5%), secondo la seguente formula:

$$X = P * RO/RM$$

Dove:

X = punti da assegnare

P = punteggio massimo previsto
(10)

RO = risorse offerte

RM = migliorata risorse offerte

Si procederà alla seconda fase della co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 10 – COPROGETTAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Successivamente alla scelta del partner secondo i criteri di cui al precedente articolo sarà convocato il tavolo di coprogettazione con il mandato di procedere alla realizzazione della fase B).

Essa consiste nella discussione critica del progetto presentato e alla eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente avviso nonché alla definizione degli obiettivi, degli aspetti esecutivi, e degli aspetti di innovatività, sperimentabilità e di integrazione con il territorio.

Le attività, i progetti/interventi definiti in sede di coprogettazione saranno regolati da apposito Accordo che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di coprogettazione, regolerà i rapporti tra l'ente ed il partner.

A tal fine il Comune inviterà il soggetto selezionato/partner a:

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

- stipulare l'Accordo di collaborazione, a seguito del provvedimento di individuazione definitiva del coprogettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-progettazione;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nell'Accordo.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTI

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Serena Pisan, Assistente Sociale del Comune di Fagnano Olona con competenze rivolte ai minori.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare il Responsabile al seguente numero telefonico 033616536 oppure inviare una mail al seguente indirizzo:

assistenza.minori@comune.fagnanoolona.va.it

ART. 11 – AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione. Il Comune si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Il Comune si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alla fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula dell'Accordo di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni di cui alla L. 241/1990 mentre per la stipula degli atti e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità relative alla presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Non saranno comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge. I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza con l'ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici.

Il titolare del trattamento è il Comune di Fagnano Olona.

Sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 2016/679. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Fagnano Olona.

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

I dati personali oggetti di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, connesse all'espletamento delle finalità del trattamento. È possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati, al seguente indirizzo: dpo@comune.fagnanoolona.va.it .

Allegati:

1. Scheda Tecnica progettuale
2. Istanza di partecipazione
3. Modello economico

Fagnano Olona, 24 marzo 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Assistente Sociale

Serena Pisan

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

Piazza Cavour n. 9 - CAP 21054 Fagnano Olona (VA)
Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 - P.IVA 00214240129
E-mail protocollo@comune.fagnanoolona.va.it
P.E.C. protocollo.fagnanoolona@legalmail.it